

FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2019 e 2020

Con **deliberazione della Giunta Regionale n. 6-1164 del 27 marzo 2020** sono stati approvati i requisiti per l'accesso e criteri di ripartizione delle risorse anno 2019 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge n. 431/1998).

Con **deliberazione della Giunta Regionale n. 5-1531 del 19 giugno 2020** sono stati approvati i requisiti per l'accesso e criteri di ripartizione delle risorse anno 2020 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge n. 431/1998).

Il Fondo è destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato per un immobile ad uso abitativo.

Quando e come si presenta la domanda

Gli interessati potranno presentare la domanda dopo la pubblicazione dei bandi da parte dei 74 Comuni capofila per l'ambito territoriale di competenza. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza (solo se previsto nel bando può essere presentata in alternativa presso gli uffici del Comune capofila).

I bandi saranno aperti **dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020** e in questo periodo le domande potranno essere presentate al Comune di residenza e/o al Comune capofila, secondo le modalità che verranno indicate nei bandi stessi.

Per agevolare la cittadinanza è stato individuato lo stesso periodo di apertura dei bandi per il Fondo sostegno locazione 2019 e 2020.

Requisiti di accesso generali Fondo sostegno locazione 2019 e 2020

Possono presentare domanda i **nuclei familiari** come risultanti dall'**Attestazione ISEE 2020**, residenti in Piemonte, in possesso dei seguenti requisiti alla data di apertura dei bandi (1° settembre 2020):

- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- titolarità di un **contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato** per un immobile ad uso abitativo relativo all'anno 2020 di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6;
- **canone annuale di locazione non superiore a euro 6.000,00**, come risultante dal contratto registrato, escluse le spese accessorie;

Requisiti reddituali di accesso Fondo sostegno locazione 2019

valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 uguale o inferiore a euro 13.338,26 (corrispondente al valore di due pensioni minime INPS per l'anno 2019) e incidenza del canone sul reddito superiore al 28%.

Requisiti reddituali di accesso Fondo sostegno locazione 2020

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 uguale o inferiore a euro 13.338,26, e incidenza del canone di locazione 2020 al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 e incidenza del canone di locazione 2020 al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo superiore al 24 per cento.
Inoltre per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l'accesso all'edilizia sociale).

Chi non può partecipare?

Non possono accedere al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2019 e 2020:

- 1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- 2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
- 3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2019 o 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
- 4) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2019 o 2020;
- 5) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato nell'anno 2019 e/o 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
- 6) i conduttori all'interno del cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Ammontare dei contributi

Contributo Fondo 2019

Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 28% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce reddituali dei richiedenti, come segue:

- ♣ 100% per reddito complessivo del nucleo fino a euro 6.669,13;
- ♣ 75% per reddito complessivo del nucleo tra euro 6.669,14 e euro 10.000,00;
- ♣ 50% per reddito complessivo del nucleo tra euro 10.000,01 e euro 13.338,26.

Il contributo effettivo sarà calcolato in base alle domande valide, con una distribuzione proporzionale delle risorse disponibili tra tutte le famiglie aventi diritto.

Contributo Fondo 2020

Il contributo teorico (fascia a) riconoscibile 2020 è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

Il contributo teorico (fascia b) riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta

Informazioni

Rispetto al Fondo sostegno locazione 2019, con il Fondo sostegno locazione 2020 cambiano i soli requisiti reddituali e di calcolo dei contributi in conseguenza della maggiore entità delle risorse disponibili nel 2020.

Alla delibere di Giunta regionale n. 6-1164/2020 e n. 5-1531/2020 che hanno stabilito i requisiti fanno seguito ulteriori provvedimenti attuativi sia della Regione Piemonte sia dei Comuni capofila.

Il calcolo del contributo sarà effettuato dai Comuni con l'ausilio di una procedura informatica messa a disposizione da Regione Piemonte.

Ulteriori dettagli rispetto ai criteri generali sopra indicati, agli ambiti dei Comuni capofila e sulle **modalità di presentazione delle domande saranno indicati nei bandi comunali.**

9 luglio 2020

